



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

La centralità della clausola di bilancio della
“rappresentazione veritiera e corretta” nel rapporto
fra reddito “commerciale” e reddito “fiscale”

Libero Mario Mari, Francesca Picciaia

Pavia, December 31, 2023
Volume 14 - N. 4/2023

DOI: 10.13132/2038-5498/14.4.1021-1037

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

La centralità della clausola di bilancio della “rappresentazione veritiera e corretta” nel rapporto fra reddito “commerciale” e reddito “fiscale”

Libero Mario Mari

Professore Ordinario
Dipartimento di Economia,
Università degli Studi di
Perugia, Italy

Francesca Picciaia, PhD

Professore associato
Dipartimento di Economia,
Università degli Studi di
Perugia, Italy

Corresponding Author:

Francesca Picciaia

francesca.picciaia@unipg.it

Cite as:

Mari, L. M., & Picciaia, F. (2023).
La centralità della clausola di
bilancio della “rappresentazione
veritiera e corretta” nel rapporto
fra reddito “commerciale” e
reddito “fiscale”. *Economia
Aziendale Online*, 14(4), 1021-1037.

Section: Refereed Paper

SPECIAL ISSUE 2023

Received: August 2023

Published: 31/12/2023

ABSTRACT

La recente legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023), all'art.9 lett. c), introduce il principio per cui, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi, si deve puntare, per quanto possibile, a un concreto avvicinamento dei valori fiscali a quelli “commerciali” di bilancio, così come sanciti dal Codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali. La novità rappresenta un interessante spunto per una più ampia riflessione, anche in chiave storica, dei rapporti e delle interrelazioni fra le determinazioni del bilancio di esercizio e la definizione del reddito imponibile. Il tema è annoso e ha interessato sia esperti di diritto tributario, che hanno formulato tesi a volte contrastanti, sia gli studiosi di economia aziendale, preoccupati della salvaguardia del ruolo informativo del bilancio di esercizio e della centralità della clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta”, spesso minata dalla presenza di inquinamenti di origine fiscale, giustificati soltanto dal fatto di poter beneficiare di alcuni vantaggi legati al pagamento delle imposte. È certo che l'introduzione dei principi contabili internazionali, prima, e la rivisitazione dei principi contabili nazionali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 (attuativa della direttiva comunitaria 2013/34/UE), poi, costituiscono due aspetti che hanno rimesso in discussione il rapporto con le norme fiscali, tanto che è stato introdotto, sia per i soggetti IAS *adopter* che per quelli no IAS *adopter*, il criterio della “derivazione rafforzata” quale evidente indicatore di come si sia voluto attribuire al bilancio di esercizio e alla clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” una maggiore, anche se non piena, valenza ai fini della determinazione della base imponibile.

Con il presente studio si intende, pertanto, offrire un quadro generale e complessivo della articolata situazione, così come si è sviluppata nel corso di più di 40 anni, cercando di individuare gli elementi che più di altri hanno, in questo difficile rapporto fra corrette regole “commerciali” e norme tributarie, rischiato di “minare” la capacità informativa del bilancio di esercizio, rappresentando così anche un contributo per comprendere le potenzialità, i confini e i limiti della legge di riforma.

The recent enabling law for tax reform (Law 111/2023), in Article 9 letter c), introduces the principle that, with a view to simplifying administrative obligations, it is necessary to aim, as far as possible, at a concrete approximation of tax values to the "commercial" values of the financial statements, as enshrined in the Civil Code and national and international accounting standards. The novelty represents an interesting starting point for a broader reflection, also from a historical point of view, of the relationships and interrelations between the determinations of the financial statements and the definition of taxable income. The issue is a long-standing one and has interested both tax law experts, who have sometimes formulated conflicting theses, and business economics scholars, concerned about safeguarding the informative role of the financial statements and the centrality of the general clause of "true and fair representation", often undermined by the presence of pollution of fiscal origin, justified only by the fact of being able to benefit from certain advantages related to the payment of taxes.

It is certain that the introduction of international accounting standards, first, and the review of national accounting standards, following the entry into force of Legislative Decree 139/2015 (implementing EU Directive 2013/34/EU), then, are two aspects that have called into question the relationship with tax rules, so that it has been introduced, both for IAS adopters and *non-IAS* adopters, the criterion of "enhanced derivation" as a clear indicator of how it was intended to give the financial statements and the general clause of "true and fair representation" a greater, even if not full, value for the purposes of determining the taxable base.

The aim of this study is therefore to offer a general and comprehensive picture of the complex situation, as it has developed over the course of more than 40 years, trying to identify the elements that more than others, in this difficult relationship between correct "commercial" rules and tax rules, have risked "undermining" the information capacity of the financial statements, thus, also representing a contribution to understanding the potential, boundaries and limits of the reform law.

Keywords: bilancio di esercizio, rappresentazione veritiera e corretta, reddito commerciale, reddito fiscale, interferenze fiscali.

1 – Introduzione

La recente legge delega di riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111, pubblicata sulla G.U. del 14 agosto 2023) introduce il principio per cui, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi (soprattutto per le imprese di minori dimensioni), si deve puntare, per quanto possibile, a un concreto riallineamento dei valori fiscali a quelli "commerciali" di bilancio, così come sanciti dal Codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali,

attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico (art. 9, lett. c), legge 111/2023).

Si tratta di un provvedimento chiave per tentare di definire la questione ancora "aperta" del corretto rapporto che deve sussistere fra le norme che sono alla base della redazione del bilancio di esercizio, quale principale documento informativo sulla reale situazione aziendale a favore dei molteplici stakeholder di impresa (quindi anche lo Stato), e le regole che conducono alla definizione del reddito imponibile e, conseguentemente, delle imposte da corrispondere annualmente all'Erario. Dalla legge delega sembra, quindi, aprirsi uno spiraglio per una soluzione, pur con alcuni limiti ed eccezioni, dell'annosa questione grazie all'avvenuto riconoscimento, da parte del legislatore tributario, di un'accresciuta e acquisita "qualità" dei criteri di valutazione e di redazione del bilancio di esercizio, a seguito dell'introduzione degli

standard internazionali e della rivisitazione delle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, soprattutto se avvalorati da una adeguata revisione contabile o da specifiche certificazioni, rilasciate da qualificati professionisti, che attestino la correttezza degli imponibili dichiarati.

La novella rappresenta un interessante spunto per una più ampia riflessione, anche in chiave storica, dei rapporti e delle interrelazioni fra le determinazioni del bilancio di esercizio e la definizione del reddito imponibile. Il tema è, come detto, annoso e ha interessato sia esperti di diritto tributario, che hanno formulato tesi a volte contrastanti, sia gli studiosi di economia aziendale, preoccupati della salvaguarda del ruolo informativo del bilancio e della centralità della clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta", spesso minata dalla presenza di inquinamenti di origine fiscale, giustificati soltanto dal fatto di poter beneficiare di alcuni vantaggi legati al pagamento delle imposte.

Una importante spinta verso un concreto "avvicinamento" fra le due normative si è avuta, prima, con l'introduzione degli standard internazionali IAS/IFRS e, poi, con la rivisitazione dei principi contabili nazionali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 (attuativo della direttiva comunitaria 2013/34/UE). Due eventi che hanno rimesso in discussione il rapporto con le norme fiscali, tanto che è stato previsto, sia per i soggetti IAS *adopter* che per quelli no IAS *adopter*, il criterio della "derivazione rafforzata" quale evidente indicatore di come si sia voluto attribuire al bilancio di esercizio e alla clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta" una maggiore, anche se non piena, valenza ai fini della determinazione della base imponibile.

Con il presente studio si intende, pertanto, offrire un quadro generale della articolata situazione, così come si è sviluppata nel corso di più di 40 anni, cercando di individuare gli elementi che più di altri hanno rischiato, in questo difficile rapporto fra corrette regole commerciali e rigorose norme tributarie, di minare la capacità informativa del bilancio di esercizio, rappresentando così anche un contributo per comprendere le potenzialità, i confini e i limiti della legge di riforma.

2 – Il reddito "commerciale" e il reddito "fiscale"

Il rapporto esistente fra il reddito "commerciale", che deriva dalla corretta applicazione delle norme civilistiche e dei principi contabili nazionali o internazionali, e il reddito "fiscale", che costituisce la base per la definizione delle imposte da corrispondere all'Erario, è da tempo oggetto di studio sia degli esperti di diritto tributario (Colombo, 1980; Falsitta, 1984), sia dei ricercatori maggiormente interessati ai profili aziendalistici della tematica (Bergamin Barbato, 1997; Cavazzoni & Mari, 1997; Corno, Lombardi & Stocchetti, 1998; Mazza, 1994).

Le due configurazioni di reddito differiscono, in termini generali, per gli scopi che sono alla base delle loro determinazioni (Mazza, 1994; Nuzzo, 1985): la prima – reddito commerciale – è diretta a fornire una informazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di periodo, volta a tutelare gli interessi degli investitori, dei creditori e del pubblico; la seconda – reddito fiscale – è legata all'esigenza di misurare, con un livello di certezza adeguata, la capacità contributiva del soggetto passivo, per la compartecipazione alla copertura delle spese pubbliche. Da qui la necessità, per la definizione di quest'ultima, di regole puntuali, precise e rigorose, riducendo gli spazi di discrezionalità che le norme e principi contabili inevitabilmente attribuiscono ai redattori per tutte le poste di bilancio sottoposte a un processo di stima (Comoli, 1996; Mechelli, 1997).

Nonostante la diversità dei fini, ci si è sempre chiesti del legame fra loro esistente, individuando:

– un "doppio binario", proprio dei Paesi anglosassoni, per cui si riconosce la completa autonomia fra la disciplina commerciale e quella tributaria (Colombo, 1980). Il modello si basa sulla

individuazione di regole analitiche di determinazione del reddito fiscale, tali da poter sostituire integralmente le determinazioni civilistiche, dando così luogo a un vero e proprio bilancio fiscale (Melis, 2018, p. 160);

– un "mono-binario", tipico dei Paesi di *civil law*, con una dipendenza, a vari livelli e con diverse profondità, fra le due tipologie reddituali (Falsitta, 1984 e 1985). Il modello ha come punto di partenza il reddito commerciale,

da cui muovere per procedere all'applicazione di regole fiscali che, con riferimento a specifiche voci, provvedono a dettare limiti e condizioni per la relativa rilevanza ai fini tributari (Melis, 2018, p. 161).

In Italia, le correnti di pensiero, che si rifanno all'uno o all'altro modello, nascono da una differente interpretazione di due articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986 – TUIR), laddove viene sancito che

il reddito complessivo (fiscale) è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico, ..., le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni (del TUIR) (art. 83 TUIR) e che "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico (art. 109, comma 4, TUIR).

Per i sostenitori del modello del "doppio binario", considerare le citate norme e, in particolare, l'aver subordinato la deducibilità dei costi all'iscrizione in Conto economico (o a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa), un *ostacolo* difficilmente superabile per rendere il bilancio "commerciale" *indipendente* dall'applicazione delle norme fiscali, significherebbe fornire una lettura alquanto superficiale e non aderente alle intenzioni del legislatore. Si tenga, infatti, presente che nello stesso comma dell'art. 109 TUIR viene prescritto che

sono tuttavia deducibili: a) i costi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) i costi che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Dunque, il primo periodo dell'art. 109, comma 4, assumerebbe un ruolo *eccezionale* e, comunque, limitato a talune specifiche ipotesi e, pertanto, non potrebbe mettere in discussione l'indipendenza delle due discipline, che anzi deve essere rafforzata se si vuole che il bilancio di esercizio possa adempiere alla sua principale funzione che è quella di una informazione chiara e rappresentativa della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di qualsivoglia impresa (Bergamin Barbato, 1987; Mazza, 1994; Monti, 1994).

Diversamente, per il principale fautore del "mono-binario", sarebbe proprio tale norma a evidenziare una dipendenza reciproca ("rovesciata"); in effetti, per ottenere il reddito

imponibile il punto di partenza è rappresentato dalle determinazioni di bilancio, ma queste sono di fatto influenzate o, meglio, "inquinata" da valutazioni prettamente fiscali, resesi necessarie appunto per consentire la deducibilità di alcuni costi (Falsitta, 1985). Da qui deriverebbe il ruolo integrativo delle regole tributarie, ossia

l'eterointegrazione della normativa civilistica attraverso la legislazione fiscale sul reddito di impresa e sulle valutazioni prescritte nell'ambito della relativa disciplina ... per cui il reddito fiscale è legato inscindibilmente al bilancio commerciale in quanto la contabilizzazione in detto documento degli elementi che lo compongono è condizione imprescindibile perché gli stessi possano acquisire, nell'interesse del soggetto a cui il reddito è ascrivibile, successiva riconoscibilità tributaria (Falsitta, 1985, p. 70).

Entrambe le posizioni, che storicamente si sono divise il campo interpretativo del rapporto e reciproco condizionamento fra reddito "commerciale" e "fiscale", risultano, come avremo modo di discutere, almeno in parte superate dai molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi vent'anni, soprattutto dopo l'introduzione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la riforma del bilancio di esercizio avvenuta nel 2015, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2013/34/UE.

3 – Il difficile rapporto fra le regole di un bilancio economicamente "corretto" e la disciplina fiscale della determinazione del reddito imponibile: un'analisi storica di interferenze e di inquinamenti

Come appena ricordato, la normativa italiana sul tema ha subito nel corso degli anni profonde modifiche, avvicinandosi ora all'una, ora all'altra delle due citate posizioni dottrinali, per poi prendere una strada in parte diversa che, forse, troverà una più precisa definizione con l'attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023.

Per comprendere come l'attuale disciplina possa o meno essere risolutiva dell'annosa questione, necessita ripercorrere brevemente le tappe che ne hanno caratterizzato l'evoluzione, partendo dalla IV direttiva comunitaria del 1978. Questa, infatti, prescriveva la possibilità di rettificare, in via del tutto eccezionale, il valore delle immobilizzazioni (art. 39, comma 1, lett. d) o dell'attivo circolante (art. 39, comma 1, lett. e) a seguito dell'applicazione della legislazione tributaria, dandone motivazione nell'allegato e indicando l'influenza sul calcolo dell'utile (perdita) di esercizio.

Il legislatore italiano, in sede di attuazione della direttiva, con il D.Lgs. n. 127/1991 aveva introdotto la cosiddetta *appendice fiscale* nell'ambito del contenuto del Conto economico, rappresentata dalle ormai abrogate voci 24 (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie) e 25 (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie), evitando qualsiasi forma di "inquinamento" delle valutazioni civilistiche in virtù della separata rappresentazione delle determinazioni di carattere fiscale (Gaetano, 1990). In realtà, nonostante che la legge delega (n. 69/1990) avesse sancito l'autonomia delle disposizioni commerciali da quelle tributarie, con la condizione di esplicitare nell'ambito del Conto economico l'influenza esercitata da queste ultime, l'indipendenza veniva solo in minima parte attuata, generando una situazione assai complicata, che ha dato luogo a difficoltà applicative di non poco conto (Monti, 1994).

Di fronte ai numerosi interrogativi circa il corretto utilizzo dell'appendice, che presentava, secondo i più, dubbi sul suo significato e contenuto, si è scelto (legge 503/1994) di abrogare i punti 24 e 25 e di introdurre la possibilità di "effettuare rettifiche di valore e accantonamenti

esclusivamente in applicazione di norme tributarie" (art. 2426, comma 2, cod.civ.) (Gallo, 2000). Tale decisione, pur se accolta da alcuni come il felice epilogo di una lunga e controversa questione, non solo non ha ridotto gli "inquinamenti" dei valori di bilancio, ma ne ha amplificato i contenuti. L'introduzione, infatti, del citato secondo comma dell'art. 2426 cod. civ. ha finito per compromettere la "purezza" informativa del bilancio, in quanto le interferenze non sarebbero più esposte in un'area apposita, ma incluse (*rectius*: confuse) nelle voci che, invece, avrebbero dovuto essere l'espressione di valutazioni economicamente corrette; veniva, insomma, sancita la "legittimità" dell'inquinamento fiscale del bilancio, con la sola richiesta di indicarne i motivi in Nota integrativa (Avi, 2001; Gallo, 2000). Quest'ultima previsione non risultava, tuttavia, sufficiente a garantire l'attuazione del principio di chiarezza e, soprattutto, della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (Piccolli, 1994; Superti Furga, 1995).

Il successivo provvedimento legislativo (legge delega n. 366/2001, sulla riforma del diritto societario) segna un cambiamento di rotta, affermando il principio dell'autonomia fra le due discipline, stabilendo quale criterio direttivo l'eliminazione "*delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa*" (Venturelli, 2003). Con il successivo D. Lgs. n. 344/2003, tale criterio veniva tradotto in norma di legge, con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 cod. civ. e con un nuovo contenuto del punto 14 della Nota integrativa, in base al quale occorreva inserire un apposito prospetto in cui evidenziare, fra l'altro, le differenze temporanee fra le due normative. Al tempo stesso veniva modificato il contenuto del comma 4, lett. b), dell'art. 109 TUIR, stabilendo che

gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.

Le modifiche legislative richiamavano, nella sostanza, la teoria "doppio binario", per cui le due normative si sarebbero mosse su piani paralleli, senza avere più alcuna interferenza ma con un raccordo (extracontabile) da compiersi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Dezzani, Pisoni & Puddu, 2003). Un riconoscimento della centralità del principio civilistico della rappresentazione veritiera e corretta, che gli inquinamenti fiscali avevano compromesso.

Tuttavia, anche in questo caso si è finito per complicare il già difficile rapporto fra le due discipline; in effetti, proprio il prospetto di raccordo, che era deputato a raccogliere le differenze fra norme civili e norme fiscali, aveva generato le maggiori difficoltà operative dando seguito a un nuovo intervento legislativo.

Con la legge n. 244/2007 (art. 1, comma 48), quindi, si sceglieva, abrogando la seconda parte del comma 4 dell'art. 109 TUIR, di ripristinare di fatto la situazione precedente; le motivazioni alla base di tale decisione derivano da esigenze prettamente di ordine "fiscale" perché, come riportato nella relazione illustrativa, l'istituto delle deduzioni extracontabili aveva ormai raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione originaria. Sembrava, pertanto, di tornare da dove si era partiti, ma con una differenza tutt'altro che formale: non viene reintrodotta il comma 2 dell'art. 2426 cod. civ., con la conseguenza di una possibile nuova forma di "inquinamento", atteso che al fine di non perdere il "vantaggio" tributario si può essere tentati di seguire nella definizione di valori di fine anno la via fiscale, giustificandola anche sul piano economico. Un rischio pienamente considerato dallo stesso legislatore, tanto che introduceva la disposizione secondo la quale

gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al Conto economico... potevano essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi (art. 1, comma 34, della legge 244/2007).

4 – L'introduzione dei principi contabili internazionali, la riforma del bilancio di esercizio del 2015 e l'avvicinamento alle determinazioni di bilancio per il calcolo del reddito imponibile: il principio di "derivazione rafforzata"

La svolta verso una definizione del rapporto fra il reddito "commerciale" e reddito "fiscale" si ha, dapprima, nel 2005 con l'introduzione degli standard internazionali (IAS/IFRS) e, poi, nel 2015 con la riforma del bilancio di esercizio e la successiva rivisitazione dei principi contabili nazionali a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). In effetti, grazie a questi interventi, si è assistito a un indubbio miglioramento della qualità dei dati bilancio che oggi più che mai rappresenta un documento di grande utilità informativa per i molteplici stakeholder, fra cui lo Stato, che ricercano quelle informazioni utili a prendere, in modo consapevole, le proprie decisioni di carattere economico.

Il Regolamento comunitario (n.1606) stabiliva l'obbligo di applicare i principi IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle imprese quotate dei Paesi membri, ammettendo di estendere gli standard internazionali, se consentito dagli stessi Stati, alla redazione dei bilanci di esercizio. La decisione di puntare sull'obbligatorietà ai soli conti consolidati era, sostanzialmente, legata a due principali considerazioni: la prima,

[faceva] riferimento all'importanza che tali documenti assumono per le società quotate quale strumenti di rappresentazione della realtà economica di enti che frequentemente travalicano la forma societaria adottata; la seconda, riguardava il fatto per cui "il consolidato" risultava svincolato dalle norme fiscali che nel caso del bilancio di esercizio ostacolano la possibilità di utilizzare gli IAS (Di Pietra, 2003, p. 18).

Il legislatore italiano decideva, tuttavia, di rendere, fin dal 2006, obbligatoria l'osservanza degli IAS/IFRS anche per la redazione dei conti annuali di esercizio, sollevando immediatamente il problema di come gestire, per i soggetti IAS *adopter*, il tema della determinazione del reddito imponibile.

Anche in questo caso, il legislatore ha profondamente modificato la sua posizione, passando da un regime di neutralità a uno di "derivazione rafforzata", sempre con una particolare attenzione alle esigenze di certezza delle entrate tributarie.

Inizialmente, infatti, il D.Lgs. n. 38/2005, disciplinante le opzioni previste dal regolamento comunitario n. 1606, pur ribadendo il principio di derivazione dell'imponibile dal risultato di periodo, aveva sancito un regime di neutralità, per cui il modello contabile adottato (IAS/IFRS o civilistico) non avrebbe dovuto comportare alcun vantaggio o svantaggio sul piano del carico tributario, sia in sede di prima applicazione (*first time adoption* – FTA), sia negli anni successivi. L'esigenza era duplice:

[in primo luogo] mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del Conto economico

[in secondo luogo] assicurare la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio (Agenzia delle Entrate, 2011, p. 14).

Si puntava, in sostanza, a una sterilizzazione da un punto di vista tributario, per quanto possibile, di eventuali situazioni di disparità contabile fra la disciplina nazionale e quella prevista dagli IAS/IFRS. In effetti, nonostante il tentativo di assorbire le divergenze legate ai due sistemi, residuavano aree nelle quali era plausibile che questi ultimi avrebbero modellato l'imponibile in modo differente, per cui necessitava quantomeno ridurne l'ampiezza (Zizzo, 2018), stabilendo ai fini della stima del reddito soggetto a tassazione

regole valutative tendenzialmente omogenee e ripetitive valide per ogni impresa, qualunque fosse la metodologia impiegata (Gaffuri, 2010, p. 752).

La neutralità veniva assicurata dalle disposizioni del TUIR, per cui il reddito imponibile dei soggetti IAS/IFRS *adopter* si otteneva apportando tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, legate all'applicazione delle norme fiscali al risultato di periodo, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali venivano direttamente imputati a patrimonio netto (art. 83), considerandoli come rilevati in Conto economico, allo scopo di rispettare la regola di ordine generale della preventiva iscrizione in tale ultimo documento ai fini del loro riconoscimento (art. 109). In altri termini, le due disposizioni del TUIR rappresentavano, da un lato,

una sorta di corollario al principio di derivazione, giustificandosi nell'esigenza che tutti gli elementi reddituali (positivi e negativi), ancorché non contabilizzati tra le poste che generano l'utile di bilancio, partecipassero alla formazione della base imponibile

e, dall'altro, miravano

a un perfezionamento del principio di neutralità, nell'ottica della parità di trattamento tra soggetti che contabilizzavano i componenti reddituali esclusivamente in Conto economico e soggetti IAS/IFRS *adopter* che rilevavano tali componenti nel Conto economico e, in talune ipotesi, nel patrimonio netto (Agenzia delle Entrate, 2011, p. 17).

Il sistema si mostrava fin da subito complesso, in considerazione anche del fatto che le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria erano sostanzialmente dirette a non riconoscere le soluzioni contabili degli *standard* internazionali. In sostanza, i soggetti IAS/IFRS *adopter* erano in qualche modo obbligati, per il calcolo dell'imponibile, a procedere a una riclassificazione delle risultanze di bilancio (con alcune eccezioni) sulla base delle qualificazioni del Codice civile (rappresentazione giuridico-formale), prima di applicare le variazioni legate al TUIR (Parisotto, 2008), con un aggravio dei compiti amministrativi e una serie di problemi non sempre facilmente risolvibili (Zizzo, 2018).

Le difficoltà delineate inducevano la Commissione di studio "Biasco", costituita allo scopo di procedere a una semplificazione generale del rapporto fra reddito "commerciale" e "fiscale", a rivedere l'intera impostazione, abbandonando il principio della neutralità e adottando una soluzione intermedia alle ipotesi del doppio e del mono binario; l'intento era di

realizzare una derivazione più completa dalle risultanze del bilancio IAS/IFRS, ponendo a base dell'imponibile l'utile emergente dal bilancio suscettibile di distribuzione, con limitate variazioni fiscali" e, contemporaneamente, di "mantenere l'attuale assetto della normativa fiscale, modificando eventualmente le regole di competenza previste dall'art. 109 TUIR e consentendo alle imprese che adottato gli IAS/IFRS di individuare il momento di imputazione dei proventi e dei costi e la loro natura in base alle qualificazioni e rappresentazione del bilancio (Zizzo, 2018, p. 13; Lo Presti, 2007).

Veniva, così, emanata la già citata legge n. 244/2007, che oltre a modificare il sistema per i soggetti "no" IAS *adopter*, introduceva il principio di "derivazione rafforzata", in base al quale, per i soggetti che applicano per la redazione del bilancio di esercizio gli standard internazionali

valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione (del TUIR), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (internazionali)" (art. 83, comma 1, TUIR). Si era così inteso abbandonare "un modello di fiscalità neutrale ...in favore di un sistema improntato a una più stretta derivazione del reddito fiscale dal risultato di bilancio e dalle poste in esso accolte (Gaffuri, 2010, p. 753).

Con il DM n. 84/2009, esplicativo della predetta legge, veniva meglio chiarita tale impostazione, riconoscendo rilevanza fiscale agli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, riducendo conseguentemente in modo significativo le discordanze fra l'utile di Conto economico e il reddito imponibile, decisamente ampliate sotto il previgente regime di "neutralità".

La "derivazione rafforzata", così come introdotta, basa i suoi presupposti sulla rilevanza dei criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per la determinazione del reddito imponibile. La *qualificazione*, che concerne l'individuazione e l'inquadramento degli accadimenti aziendali, è relativa all'esatto schema "giuridico-contrattuale" cui ricondurre la specifica operazione (si pensi a un prestito obbligazionario convertibile che, per la parte relativa al valore dell'opzione, è qualificato come capitale), (Salvi, 2011); in altri termini, va data ampia considerazione alla "*ricostruzione degli avvenimenti che costellano la vita dell'impresa e alla valutazione circa la loro natura, compiute in sede di predisposizione del bilancio*", secondo le regole internazionali (Gaffuri, 2010, p. 754). La *classificazione* è una conseguenza della prima; infatti, una volta definito lo schema "giuridico-contrattuale" di riferimento, occorre individuare le conseguenze reddituali (soggette a tassazione) o patrimoniali (escluse, almeno temporaneamente, dall'imposizione) che ne derivano (Salvi, 2011). L'*imputazione temporale* riguarda, infine, l'individuazione del periodo impositivo di competenza, ossia l'anno nel quale i componenti reddituali, positivi o negativi, concorrono alla formazione del reddito fiscale.

Da ricordare che la "derivazione" del reddito imponibile dal risultato di periodo e, di fatto, dalla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, pur se "rafforzata", tuttavia, non è ancora "*piena, in quanto restano non riconosciuti ai fini fiscali i fenomeni valutativi, nonché alcune fattispecie per le quali erano previste regole particolari di determinazione anche per i soggetti IAS adopter*", (Salvadeo & D'angelo, 2011a, p. 23).

L'introduzione dei principi contabili internazionali è stata, anche, la spinta per una completa rivisitazione delle direttive comunitarie in tema dei conti annuali e consolidati delle imprese e nel 2013 la Commissione europea licenziava la direttiva 2013/34/UE, alla quale veniva assegnato il duplice obiettivo di procedere, da una parte, a una semplificazione degli obblighi contabili, riducendo così gli oneri amministrativi a carico delle imprese di più modeste dimensioni e, dall'altro, di avvicinare il sistema normativo ai contenuti dei principi contabili internazionali, pur se gradualmente, ponendo attenzione agli interessi in gioco, soprattutto, a quelli dell'impresa. L'attuazione della citata direttiva è avvenuta in Italia con il D.Lgs 139/2015 che è, in ordine di tempo, l'ultima riforma del bilancio di esercizio con novità importanti, sia per quanto riguarda la forma che la sostanza delle sue regole di redazione, a partire

dall'introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rilevazione degli accadimenti aziendali (Avi, 2018). Sono seguiti, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, l'aggiornamento e la rivisitazione di tutti i principi contabili nazionali che, pur non avendo nel nostro ordinamento rango normativo, stanno assumendo, in virtù del D.L. 91/2014, sempre maggiore rilevanza e, anche, un riconoscimento giuridico, ancorché indiretto (Morelli, Orsini, Mazzetti & Barnelli, 2019).

Il migliorato livello qualitativo delle regole contabili ha portato il legislatore fiscale a estendere (D.L. 244/2016, art. 13 bis) ai soggetti "no" IAS *adopter* il campo di applicazione del principio di "derivazione rafforzata" (con l'esclusione delle cosiddette microimprese di cui all'art. 2435-ter cod. civ.), attribuendo valenza fiscale ai criteri civilistici in tema di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio degli accadimenti di gestione.

5 – La derivazione "rafforzata" quale riconoscimento, parziale, della validità della clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta" nella definizione del reddito imponibile

La derivazione "rafforzata" del reddito imponibile dalle determinazioni di bilancio rappresenta un chiaro, anche se non completo, riconoscimento da parte del legislatore tributario della qualità dei criteri "commerciali", dettati dai principi contabili internazionali o nazionali e dal Codice civile, che trovano il loro più pieno significato e ragione nella necessità, assolutamente inderogabile, di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e, nello specifico, del risultato economico di impresa.

I postulati della "veridicità" e della "correttezza", aggiunti al principio della "chiarezza", sono alla base dell'attendibilità e dell'intellegibilità delle informazioni che vengono annualmente fornite ai molteplici destinatari e rendono il bilancio meritevole di fiducia, a condizione che ben si delineino i contenuti e i confini degli stessi (Ferrero, 1991; Superti Furga, 2017).

È ormai da tutti acquisito che quando si parla di bilancio di esercizio e di situazione d'impresa non è possibile introdurre un concetto di "verità" in senso assoluto; in effetti, alla fine di ogni periodo amministrativo (visione statica) viene compiuta una sintesi strutturata di una realtà che è in continuo movimento e in costante evoluzione (visione dinamica); molti accadimenti aziendali di un determinato esercizio, mentre dipendono da quanto avvenuto nel passato, producono conseguenze, dirette o indirette, sul futuro svolgimento della gestione (Superti Furga, 2017). Di conseguenza, la suddivisione in anni dell'unitaria vita della impresa costituisce un'astrazione e rappresenta quell'elemento "distorsivo" che, di fatto, impedisce di offrire una visione "vera" della situazione aziendale. Molte operazioni si presentano, quando si procede alla formazione del bilancio e alla assegnazione del reddito all'esercizio, ancora in corso di svolgimento e la loro valutazione non può avvenire "*prescindendo dalla ponderazione (almeno finché questa riesca possibile) dell'esito che tali operazioni avranno negli esercizi futuri*" e, quindi, non può compiersi se non attraverso previsioni, stime e congetture (Onida, 1974, p. 57). Il principio di "veridicità" non deve trarre in inganno, perché l'impiego

dell'aggettivo veritiero non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori stessi operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (Ferrero, 1991, p. 9).

Il bilancio di esercizio è, infatti, una sintesi di: a) *valori certi*, derivanti da un preciso e corretto sistema di scritture, tali che possono reputarsi veri; b) *valori stimati* che, se pur riferiti a operazioni ancora in corso alla fine dell'esercizio, sono da considerare corrette approssimazioni al vero; c) *valori congetturati*,

[determinati] in base a un corretto sistema di previsioni che si fonda principalmente sui piani e programmi aziendali
[e valutati] secondo i principi affermati con autorevolezza ... nel quadro delle norme cogenti poste dal diritto positivo" (Superti Furga, 1980, p. 187).

Dunque, il termine "verità" non può essere considerato sinonimo di "veridicità", in quanto il primo è rappresentativo di una realtà oggettiva, fotografata, incontrovertibile; il secondo esprime, invece, un concetto relativo, cioè una realtà percepita in modo soggettivo, ma in buona fede e perciò attendibile, perché frutto di una valutazione ragionevole (Quatraro, 1995, p. 725).

Un giudizio di "verità", in senso assoluto, può essere espresso per le quantità oggettive, suscettibili di esatta misurazione; quindi, solo per i valori definiti certi si richiede l'effettiva corrispondenza fra enunciati e fatti, oltre alla chiara esposizione in bilancio.

Per i valori stimati e congetturati l'attenzione viene posta sul concetto di "correttezza", intendendo con ciò che si debba seguire nell'apprezzamento delle singole poste un preciso sistema di stime, sulla base di quanto disposto dalla più autorevole dottrina aziendalistica in conformità ai precetti legali e ai principi contabili (nazionali e internazionali) e richiedendo, inoltre, che vi sia un comportamento corretto degli amministratori, anche da un punto di vista più prettamente tecnico. In effetti, si è convinti che il rispetto delle regole e dei principi - correlati al fatto da rappresentare - possano portare a un risultato il più possibile fedele al fatto stesso (Ferrero, 1991, p. 24; Lacchini, 1994).

La "correttezza" deve essere valutata anche in relazione a un altro elemento base nella redazione del bilancio, ovvero l'imparzialità (neutralità) rispetto ai molteplici suoi destinatari. Il fatto che la formazione dei valori di fine anno sia caratterizzata da un certo grado di soggettività non deve implicare il venire meno dei requisiti della ragionevolezza, aspetto questo richiamato più volte dal legislatore, dell'atteggiamento oggettivo e neutrale dei redattori e della verificabilità dei risultati rappresentati (Cossu, 2020). Quest'ultimo è

un requisito di ordine prettamente tecnico-contabile che implica la corrispondenza fra i dati esposti in bilancio e i dati inseriti nella contabilità ufficiale, alla quale è assegnato il compito di rilevare puntualmente le operazioni aziendali ... In altri termini, la verificabilità si realizza sistematicamente quando chi effettua i controlli può seguire, attraverso la documentazione contabile e le rilevazioni effettuate, il percorso che dall'analisi delle operazioni conduce alle sintesi di bilancio, così come può seguire il percorso inverso dalle sintesi di bilancio all'analisi operativa (Cavaliere, 1993).

I principi di "veridicità" e "correttezza", per essere intesi nel loro più pieno significato, debbono essere

valutati quali termini di una formula unitaria, che va presa nel suo insieme, poiché soltanto nel suo insieme le parti che lo compongono sono in grado di esprimere - con organicità e coerenza - la loro (diversa e) più complessa portata (Patroni Griffi, 1993, p. 399).

[Insomma] veridicità e correttezza sono l'una in funzione dell'altra e tra di esse vi è un rapporto di strumentalità necessaria nel senso che la seconda non può realizzarsi senza e indipendentemente dalla prima (Quatraro, 1995, p. 15).

È il rispetto della formula "veridicità e correttezza" nel suo complesso (a cui aggiungere la "chiarezza"), a garantire che le informazioni di bilancio siano attendibili e intellegibili e, quindi, utilizzabili dai molteplici destinatari affinché possano prendere le proprie decisioni in modo assolutamente consapevole, fra cui lo Stato per la definizione della base imponibile.

6 – Alcune riflessioni di sintesi

Il sistema, così, delineato tende ad assegnare un ruolo importante nella determinazione del reddito imponibile, pur con le specificazioni sopra riportate, agli standard internazionali e nazionali, nonché ai principi generali e ai criteri di valutazione del Codice Civile. In particolare, si ha una rinnovata centralità della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, quale fondamento di tutta l'informativa contabile e di bilancio. In effetti,

con la derivazione rafforzata il legislatore tributario ha scelto di promuovere un diverso bilanciamento degli interessi che ispirano le norme sul reddito di impresa... ovvero conferire una maggiore coerenza tra utile di bilancio e forza economica incisa dal prelievo che comporta, tra l'altro, un minore sacrificio in termini di adempimenti burocratici, a fronte di una retrocessione degli interessi della prevenzione dell'evasione e dell'elusione nonché della certezza dei rapporti giuridici (Poddighe, 2022, p. 1789).

L'indubbio e costante avvicinamento del reddito "fiscale" a quello "commerciale", quale grandezza ritenuta adeguata – anche da interventi giurisprudenziali (in particolare, la sentenza della Cassazione n. 5926 del 2009) – a rispecchiare non solo l'incremento di ricchezza prodotta dall'attività di gestione, ma anche la capacità contributiva del soggetto passivo (Melis, 2018), avvenuto in questi ultimi anni, tuttavia, non ha risolto completamente il tema delle variazioni, positive e negative, che devono essere apportate per definire l'imponibile fiscale, connesse alle disposizioni del TUIR non derogate o non soggette a derivazione (Cossu, 2020; Poddighe, 2022). In effetti, si parla di derivazione "rafforzata" e non "piena",

restando fuori - come già rilevato - i fenomeni valutativi compiuti in modo indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (esempio, la svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato) (Agenzia delle Entrate, 2011; Cossu, 2020).

Nello specifico, non vengono assorbiti dal principio di derivazione rafforzata le disposizioni che prevedono:

a) limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (esempi: limiti alla svalutazione dei crediti, alla deduzione delle quote di ammortamento, alla deducibilità degli oneri di utilità sociale o delle spese di rappresentanza, ecc.);

b) la rilevanza del principio di cassa (esempi: compensi agli amministratori, interessi di mora, imposte e contributi, ecc.);

c) l'esclusione dalla base imponibile (esempi: esenzione parziale delle plusvalenze PEX, dei dividendi, ecc.);

d) la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti reddituali (esempi: plusvalenze da realizzo, spese relative a più esercizi, ecc.).

In definitiva, nonostante i notevoli passi in avanti,

il problema delle interferenze fiscali è rimasto quasi intatto, in quanto nella maggior parte dei casi, è connesso alle valutazioni soggettive che, fiscalmente, sono deducibili entro limiti massimi, i quali non stati oggetto di deroga connessa alla derivazione rafforzata" e a ciò si aggiunga che "la pratica di effettuare le valutazioni di fine esercizio sulla base delle norme fiscali è molta diffusa per evitare di perdere la possibilità di dedurre una parte di costo che ... potrebbe non essere rilevata in bilancio per assenza di una giustificazione economica (Avi, 2018, p. 359).

Da un recente studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Commissione di studio "Imposte Dirette"), con riferimento agli anni finanziari 2019 e 2020, è emerso come le variazioni compiute in sede di determinazione dell'imponibile siano ancora decisamente rilevanti, sia per numero di fattispecie (76 sono le diverse tipologie di variazioni in aumento e, addirittura, 92 quelle in diminuzione, a cui si devono aggiungere altre residuali, anch'esse numerose), sia in valore assoluto. Proprio quest'ultimo dato pone in seria discussione i vantaggi, anche per lo Stato, di un simile sistema. Infatti, nel 2019 le imprese in contabilità ordinaria hanno evidenziato utili di bilancio complessivi per circa 230 milioni di euro e perdite per quasi 82 milioni di euro (con un saldo di 148 milioni di euro); l'imponibile è invece stato di 203 milioni di euro e le perdite fiscali di circa 60 milioni di euro (con un saldo di 143 milioni di euro). Nel 2020 la situazione è sostanzialmente simile. Un dato statistico che mostra come, di fatto, ci sia un riequilibrio di sistema (fra variazioni in aumento e in diminuzione) che, da una parte, non genera alcun tipo di utilità (in termini di entrate erariali, anzi il contrario) e, dall'altra, incrementa oltre modo gli impegni amministrativi delle singole imprese (basti pensare che sempre nel 2019 le variazioni in aumento sono risultate superiori a 252 milioni di euro e quelle in diminuzione pari a 256 milioni di euro) (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2023).

Ecco, dunque, che l'obiettivo posto dalla legge delega, attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, non può che essere accolto con grande favore.

Di certo, non si può sottacere che si tratta di un percorso complesso e sicuramente non di breve periodo. Innanzitutto, vi sono alcune norme che non potranno mai essere modificate per un riallineamento con i dati di bilancio; basti pensare alla

detassazione dei dividendi per evitare la doppia imposizione economica del medesimo reddito, alle plusvalenze esenti e alle minusvalenze indeducibili derivanti dalla vendita delle partecipazioni in regime di participation exemption (PEX) (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2023, p. 5).

Poi, c'è da superare, per molte disposizioni fiscali, il principio di cassa, la cui previsione è volta a tutelare esigenze diverse dello Stato come quelle di evitare arbitraggi, di non attribuire una rilevanza a fatti puramente valutativi e, ancora, di dare certezza all'effettivo momento del sostenimento dei costi; esigenze tutte meritevoli di attenzione ma che, evidentemente, creano un contrasto difficilmente sanabile con il principio della competenza economica con cui vengono iscritti i valori di bilancio. Infine, bisogna risolvere la questione dei costi parzialmente deducibili, considerato che la forfetizzazione della misura in cui tali oneri possono essere dedotti dall'imponibile è stata introdotta per dare

certezza al rapporto tributario evitando potenziali controversie in ordine all'apprezzamento della misura in cui il bene è effettivamente utilizzato quale strumento di esercizio dell'attività di impresa (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2023, p. 9).

Quelli rappresentati sono soltanto alcune delle difficoltà che il legislatore delegato si troverà di fronte per realizzare in concreto l'obiettivo imposto dalla legge, ma ciò non deve fare desistere dal suo completo raggiungimento. In effetti, oggi il bilancio di esercizio, grazie all'introduzione degli standard internazionali, alle recenti riforme delle regole civilistiche di redazione e alla rivisitazione dei principi contabili nazionali, ha compiuto il salto di qualità che da tempo si attendeva, svolgendo con pienezza, completezza e precisione il ruolo informativo a favore dei suoi stakeholder. In tale rinnovato contesto, anche lo Stato (quale destinatario del bilancio di esercizio) deve sentirsi maggiormente confortato della qualità di quanto rappresentato e considerare le risultanze economiche non più come una base da cui partire, ma un elemento su cui fare pieno affidamento per definire l'imponibile, magari rassicurato dal fatto – come previsto dalla legge delega – che il bilancio venga sottoposto, anche su base volontaria, alla revisione legale dei conti.

7 – Bibliografia

- Agenzia delle entrate (2011). *Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali*. Ias/Ifrs, circolare n. 7/E.
- Amaduzzi, A. (1949). *Conflitto ed equilibrio di interessi sul bilancio d'impresa*. Cacucci, Bari.
- Avi, M. S. (a cura di). (2001). *Falso e invalidità del bilancio. Un confronto tra giuristi, magistrati e revisori*. Cedam, Padova.
- Avi, M. S. (2001). *Le interferenze fiscali nel bilancio di esercizio*. In Avi. (a cura di). *Falso e invalidità del bilancio*. Cedam, Padova.
- Avi, M. S. (2003). Gli ammortamenti civilistici e fiscali: situazione ante e post-riforma. *Il Fisco*, 16.
- Avi, M. S. (2018). Derivazione rafforzata: equità tributaria, e redazione di un bilancio veritiero e non penalmente falso. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, (settembre-dicembre 2018), 355-374.
- Bergamin Barbato, M. (1987). Reddito imponibile e risultato economico di gestione sancita la diversità o avvicinate le posizioni? *Rivista dei Dottori commercialisti*, (5).
- Borre', L. (1994). La rappresentazione delle imposte sul reddito nel bilancio di esercizio secondo la disciplina civilistica di attuazione della IV Direttiva CEE. *Rivista dei Dottori commercialisti*, 1, 27-73.
- Brusa, L. (1974). *Veridicità, attendibilità e chiarezza del bilancio di esercizio*. Giuffrè, Milano.
- Cavaliere, E. (a cura di) (1993). *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*. Utet, Torino.
- Cavazzoni, G., & Mari, L. M. (1997). *L'interferenza delle norme fiscali nella rappresentazione del sistema dei valori del bilancio di esercizio*. In Scritti di Economia aziendale in memoria di Raffaele D'Oriano, Cedam, Padova.
- Colombo, G. E. (1980). Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento? *Rivista delle Società*, 1171-1195.
- Comoli, M. (1996). *Le imposte differite nel bilancio di esercizio profili economico-aziendali e principi di ragioneria*. Giappichelli, Torino.
- Corno, F., & Lombardi Stocchetti, G. (a cura di). (1998). *Dal bilancio pubblico alla determinazione del reddito imponibile*. Guerini, Milano.
- Cossu, F. (2020). *Armonizzazione contabile e sistemi di informazione societaria. Dalla substance over form alla derivazione rafforzata*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Dezzani, F. (1995). L'appendice fiscale viene rappresentata nella nota integrativa. *Il Fisco*, (5).

- Dezzani, F., Pisoni, P., & Puddu, L. (2003). D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. *Il bilancio di esercizio*. Giuffrè, Milano.
- Di Pace, M. (2003). La riforma del diritto societario: l'eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio. *Impresa commerciale e industriale*.
- Di Pietra, R. (2003). *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*. Quaderni senesi di Economia aziendale e di ragioneria, Serie interventi n.85, Siena.
- Doglio, M., & Palumbo E. (2011). Regole di determinazione del reddito per i soggetti "Ias adopter". *Il Sole 24ore*, Milano.
- Falsitta, G. (1980). Convergenze e divergenze fra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio. *Giurisprudenza commerciale*, 193-221.
- Falsitta, G. (1981). La questione delle divergenze fra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa. *Rivista delle società*, 872.
- Falsitta, G. (1984). Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti fra bilancio civile e bilancio fiscale. *Giurisprudenza commerciale*, 877.
- Falsitta, G. (1985). *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni fra diritto civile e diritto tributario*. Giuffrè, Milano.
- Feliziani, C. (1994). Appendice fiscale al bilancio. Problemi applicativi e soluzioni operative. *Il Fisco*, 12, 50-61.
- Ferrero, G. (1991). *I complementari principi della «chiarezza», della «verità» e della «correttezza» nella redazione del bilancio d'esercizio*. Giuffrè, Milano.
- Fiorentino, S. (a cura di). (2010). *La fiscalità dei soggetti Ias adopter. Aspetti generali*. In "Quaderni di Innovazione e diritto", Salerno.
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2023). *La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell'attuazione della delega fiscale*.
- Gaetano, A. (1990). Considerazioni sull'appendice fiscale al conto economico previsto nello schema di Legge Delega per l'attuazione della IV Direttiva CEE. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, (9/10), 387.
- Gaffuri, A. M. (2010). La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009. *Bollettino Tributario*, 77(10), 572.
- Gallo, F. (2000). Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio di esercizio. *Rivista di Diritto Tributario*, (1), 3.
- Grezzini, I. (2010). *Il bilancio d'esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, Ias*. Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Brescia, Paper n. 106.
- Gatto, M. (1995). L'appendice fiscale non serve più. *Il Fisco*.
- Lacchini, M. (1994). *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*. Giappichelli, Torino.
- Lo Presti, G. F. (2007). Applicazione degli IAS e principio di derivazione del reddito di impresa: criticità e prospettive future. *Fisco Oggi*, Settembre, online.
- Mazza, G. (1979). *Il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi*. In AA.VV., *Il bilancio di esercizio problemi attuali*. Giuffrè, Milano.
- Mazza, G. (1994). La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile. *Il Fisco*, (25), 6089-6093.
- Mechelli, A. (1997). *Aspetti economico-aziendali delle imposte differite*. Cacucci, Bari.

- Melis, G. (2018). Il nuovo principio di derivazione rafforzato per i soggetti OIC adopter. *Luiss Law Review*, 1, 159-178.
- Mella, P. (2003). *Lineamenti di Economia Aziendale*. UTET, Torino.
- Monti, A. (1994). *Reddito civile e reddito fiscale. Gli effetti fiscali dell'attuazione della IV direttiva in materia di bilancio*. Cedam, Padova.
- Morelli, F., Orsini, A., Mazzetti, R., & Barnelli, P. (2019). Il principio di derivazione rafforzata: approfondimenti operativi. *Bilancio & Reddito*.
- Moretti, P. (2004). Esposizione in bilancio dell'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse. *Corriere tributario*, 31.
- Nuti, L. (1979). La chiarezza e precisione nei bilanci. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale*, 9/10, 323.
- Nuzzo, E. (1985). Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione. *Giurisprudenza commerciale*, 910.
- Parisotto, R. (2008). Bilancio Ias e Reddito di impresa. *Contabilità & Bilancio*.
- Patroni Griffi, A. (1993). Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta: prime riflessioni sistematiche. *Giurisprudenza Commerciale*.
- Petrecca, S. (2012). *L'armonizzazione contabile e i suoi problematici riflessi fiscali: il caso italiano*. Cassino.
- Piazza, M. (1992). *Il raccordo fra reddito d'esercizio e reddito fiscale. Gli effetti fiscali della nuova disciplina sul bilancio di esercizio*. In Palma A, a cura di, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano.
- Piccoli, A. (1994). L'appendice fiscale. Una storia infinita. *Il Fisco*.
- Pini M. (1993). *I principi del nuovo bilancio di esercizio*, EtasLibri, Milano.
- Poddighe, A. (2022). La rappresentazione veritiera e corretta quale criterio della determinazione della base imponibile delle società? *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 19(4), 1776-1793.
- Quagli, A. (2011). Milleproroghe e principi contabili internazionali: un errore nazionale. *Financial reporting*, 2.
- Quatraro, B. (1995). La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. *Rivista dei Dottori Commercialisti*.
- Salvadeo, S., & D'Angelo, G. (2011a). Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti Ias/Ifrs. *Bilancio e reddito di impresa*.
- Salvadeo, S., & D'Angelo, G. (2011b). Soggetti Ias adopter: deroghe al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma. *Bilancio e reddito di impresa*.
- Salvi, G. (2011). Principio di "derivazione rafforzata" per i soggetti Ias: chiarimenti delle Entrate. *Amministrazione & Finanza*.
- Santesso, E. (2001). *Il trattamento delle imposte sul reddito nel nuovo principio contabili*. In Avi, M. S. (a cura di), *Falso e invalidità del bilancio*. Cedam, Padova.
- Stevanato, D. (2011). IAS e reddito imponibile: una limitazione della derivazione rafforzata dal sapore autarchico. *Dialoghi tributari*.
- Superti Furga, F. (1980). *Le stime e congetture per il calcolo di esercizio*. In AA. VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*. EtasLibri, Milano.
- Superti Furga, F. (1995). Più caos nel bilancio senza appendice fiscale. *Il Sole 24 ore*.
- Superti Furga, F. (2017). *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea* (V Ed.). Giuffrè, Milano.
- Tognoni, M., & Stevenano, D. (2011). Sulle modifiche Ias un "filtro" agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto "milleproroghe". *Dialoghi tributari*.

- Venturelli, F. (2003). *La fiscalità differita nel processo di armonizzazione contabile a livello internazionale*. Cacucci, Bari.
- Verna, G. (1993). L'appendice fiscale del conto economico. *Corriere tributario*.
- Zizzo, G. (a cura di). (2018). *La fiscalità delle società Ias/Ifrs*. Ipsoa, Milano.